

feh



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
Divisione V - Sezione D

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li 23 NOV. 2001



0373587-2001

PU-GDAP-001-23/11/2001-0373587-2001

*Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile*

*Ai Signori Direttori degli Uffici
Centrali del Dipartimento*

*Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari*

*Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria*

*Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento*

*Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti
comprese le Case Mandamentali*

*Ai Signori Direttori dei Centri di
Servizio Sociale per Adulti*

*Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo «G. Altavista»*

*Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestitario*

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con I.N.A. e Assitalia, Corso d'Italia n.33 - Roma, per la stipula di polizze assicurative al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE - SEZIONE D

In data 14/11/2001 questo Ufficio ha rinnovato con le compagnie assicurative indicate in oggetto una convenzione, allegata in copia, che disciplina la stipula al personale dell'Amministrazione penitenziaria di polizze assicurative con trattenuta sulle competenze mensili.

La convenzione è stata stipulata in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, con le Circolari n. 46 dell'8 agosto 1995, n. 63 del 16 ottobre 1996 e n. 29 dell'11 marzo 1998.

Le compagnie assicurative I.N.A. e Assitalia, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, hanno confermato le condizioni minime contrattuali, ed il modello di delega, già inviate con la circolare n.002795/1.1 in data 10/3/1999.

Le Direzioni degli istituti e servizi avranno cura di accettare solo deleghe redatte in conformità al modello allegato e di verificare che le condizioni applicate non siano inferiori a quelle previste.

Alle compagnie assicurative I.N.A. e Assitalia sono stati confermati i codici meccanografici precedentemente assegnati:

2020 per la prima polizza, 2021 per la seconda polizza; 2022 per la terza polizza, 2023 per la quarta polizza, 2024 per la quinta polizza, 2025 per la sesta polizza, 2026 per la settima polizza, 2027 per la ottava polizza, 2028 per la nona polizza e 2029 per la decima polizza.

E' assolutamente vietato l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di premi assicurativi in regime di convenzione sono a titolo oneroso per le società convenzionate, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED del Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per le società, e conseguenti addebiti per il responsabile del procedimento.

Qualora un soggetto contraiga l'ennesima polizza assicurativa presso la medesima società, per il quale non sia disponibile il codice, dovrà essere la società stessa a richiederlo a questo Ufficio, che valuterà l'opportunità di attribuirlo.

Si richiama al puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 3463/5913 del 16 gennaio 1998, qui integralmente confermata.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare a questo ufficio eventuali irregolarità o violazioni delle condizioni indicate nella convenzione o delle norme contenute nella presente Lettera Circolare e nella richiamata Circolare del 16 gennaio 1998.

Le deleghe rilasciate dagli impiegati amministrati mediante ruoli di spesa fissa, perfezionate mediante l'attuazione delle direttive previste dalla su richiamata circolare n.63 del Ministero del Tesoro, devono essere inviate da ciascuna Direzione di appartenenza alla Direzione Provinciale del Tesoro competente per le successive incombenze.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Emilio di SOMMA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - codice fiscale 80252050580 - di seguito denominato Dipartimento - nella persona del Vice Capo del Dipartimento, dott. Emilio di Somma, Dirigente Generale, nato a Napoli il 23/12/1947

e

l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. (codice fiscale 00562010587), con sede in Roma, via Sallustiana n. 51 - di seguito denominato INA - e la partecipata Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. (codice fiscale 00701890584), con sede in Roma, Corso d'Italia n. 33 - di seguito denominata Assitalia - nella persona del dott. Giorgio De Dominicis, nato a Roma l'1/10/1941, nella qualità di Responsabile della Direzione Commerciale dell'INA e dell'Assitalia, a ciò delegato dal dott. Fabio Cerchiai, nato a Firenze il 14/2/1944, Presidente dell'INA e dell'Assitalia, giuste procure autenticate nella firma del Notaio dott. Teseo Sirolli Mendaro di Roma, in data 9/10/2001 rcp. n.602761 e 602762

viste

le circolari n.46 (prot. n.164511), n.63 (prot. n.193711) e n.29 (prot. n.124962), rispettivamente, dell'8 agosto 1995, del 16 ottobre 1996 e dell'11 marzo 1998, emanate dal Ministero del Tesoro e del Bilancio e della P.E. :- Ragioneria Generale dello Stato - in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Dipartimento si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega per la stipula di polizze assicurative in favore dell'INA e dell'Assitalia, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art.16 dello stesso T.U. n.180/1950 e/o con altre delegazioni non può, comunque superarsi la metà dello stipendio.

Articolo 2

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute di credito erariali ai sensi dell'art.3 del R.DL. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

1-5

4



Ministero della Giustizia

Articolo 3

Il Dipartimento si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente postale n.31517006 intestato all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. Direzione Generale - Roma, entro il 10 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state effettuate.

Articolo 4

L'INA si impegna, anche per conto dell'Assitalia, quale corrispettivo per l'attività prestata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a corrispondere le seguenti somme:

- per ogni singola quota mensile trattenuta il doppio dell'importo applicato dalle Poste S.p.A. per l'operazione di versamento in conto corrente postale (attualmente lire 1.500);
- qualora il numero delle deleghe sia superiore a 100, per ogni singolo istituto o servizio, l'importo è pari a lire 1.000 mensili, a partire dal 2° anno di attivazione della delega.

Le somme corrisposte sono ripartite tra INA e Assitalia in proporzione delle rispettive quote di premi trattenute nell'anno.

Articolo 5

Per l'anno 2001 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. si impegna a versare - a titolo di acconto - la somma di lire 26.790.000 (ventiseimilionisettecentonovantamila), salvo conguaglio da effettuarsi entro il mese di gennaio 2002. Successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni provvederà al versamento delle somme effettivamente dovute a saldo dell'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, stabilito presuntivamente sulla base delle deleghe attivate nell'anno precedente.

I versamenti vanno effettuati sul conto corrente postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per essere introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro, capo X, capitolo 2368.

Articolo 6

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio con passaggio della partita di spesa fissa ad ordinatore secondario di pagamento. Si prevede, altresì, la facoltà di recesso di ciascuna delle parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

In tal caso, in quanto compatibili, sono da ritenersi applicabili le disposizioni di cui al successivo art.7.

155

A



Ministero della Giustizia

Articolo 7

In caso di cessazione di singole ritenute, per qualunque motivo dipendente da volontà del delegante, da volontà dell'Amministrazione delegata, da cessazione del rapporto di lavoro o da disposizioni di legge, l'Amministrazione delegata si impegna a darne tempestiva comunicazione alla società delegataria.

Nel caso in cui la cessazione delle ritenute non dipenda dalla volontà del delegante, l'Amministrazione delegata si impegna a darne comunicazione altresì al dipendente delegante al fine di evitare ogni e qualsiasi danno che possa al medesimo derivare in caso di sinistro dalla mancata corresponsione dei premi di assicurazione.

Articolo 8

Le condizioni in vigore alla presente data sono definite nel prospetto allegato con la precedente convenzione stipulata in data 22/12/1998, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Le successive variazioni saranno depositate a cura dell'INA - Assitalia presso il Dipartimento.

Articolo 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data odierna e si intende valida fino al 31 dicembre 2002, con rinnovo tacito.

Articolo 10

All'atto della cessazione, per qualunque motivo, degli effetti della presente convenzione, l'INA S.p.A., anche per conto dell'Assitalia, corrisponderà all'Erario le somme dovute per le deleghe in essere, fino alla loro scadenza, in mancanza l'Amministrazione non provvederà alla trattenuta delle quote residue.

Articolo 11

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Ministero della Giustizia
dott. Emilio di Somma - Dirigente Generale

per INA e Assitalia
dott. Giorgio De Dominicis
Responsabile Direzione Commerciale

Roma, li